



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 27/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 21:30, nella Sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	NO
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
RAVERA CLAUDIO	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	NO
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SORDI ROSSANA	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

CICCARE' CHIARA	Assessore non Consigliere	Pres.	Ass.
			X

Si da atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del *“Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet dell'Ente a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è stata effettuata una discussione congiunta dei punti relativi al bilancio, verbalizzata sinteticamente nella deliberazione n. 7 del 27/03/2019, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone il presente punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili :
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola : 2 per mille;
 - altri immobili : 10,6 per mille;
- d) il 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Ricordato che dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 1 della legge 208/2015 è stata stabilita:

- comma 14, lettere a), b) e d), l'esclusione dalla TASI;
- dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel Regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%), che le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- comma 54, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- commi 21-24 che la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- comma 28, che limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Considerato l'art.1 della legge 147/2013 dispone:

- al comma 681 che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata ad un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che, in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 siano escluse dall'imposta municipale propria le seguenti fattispecie:
 1. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
 2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 5. unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia;
 6. fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Rilevato che, a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 35 del 16/10/2014, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" con la quale sono state assimilate all'abitazione principale, e quindi escluse dall'IMU a partire dal 2014, le unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Tenuto conto che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla erogazione dei servizi indivisibili;

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività;
- i servizi indivisibili individuati, come stabilito dagli artt. 4 e 9 del Regolamento del tributo stesso, i relativi costi che ammontano a € 2.020.049,04 e la percentuale di copertura (pari al 1,08%) sono individuati nell'allegato B) della presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il comma 683 del citato art.1 della legge 147/2013, prevede la possibilità di differenziare l'aliquota in base alla tipologia ed alla destinazione degli immobili fissando a **0 (zero)** l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze;

Considerato:

- che il meccanismo di calcolo del nuovo tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporta per gli immobili adibiti ad abitazione principale un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;
- il Comune può determinare la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- il comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013, prevede che le aliquote della TASI, possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Rilevato che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 25 Gennaio 2019 che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

Ricordato che:

- l'art.1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 683 dell'art.1 della legge 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine;

- il comma 688 dell'art.1 della Legge 147/ 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge 68/2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- che la Legge n. 145 del 30/12/2018 “Legge di Stabilità 2019” non ha previsto la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, ai sensi del comma 26, art.1 della Legge 28/12/ 2015 n. 208;
- che il Comune di Casciana Terme Lari ha ritenuto ugualmente di non procedere ad aumenti di aliquote, e di confermare le aliquote applicate per l'anno 2018;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Agnese Granchi, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 3 (Ballatori, Passerai, Sordi)

Astenuti: n. 1 (Bosco)

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

DELIBERA

1. Di confermare per **Panno 2019**, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, deliberate per le abitazioni principali classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, come specificatamente indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il gettito stimato della TASI pari ad €. 21.800,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B) della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della L. 147/2013;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs.446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal MEF con nota del 28/02/2014;
5. Di prendere atto che il Responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Agnese Granchi, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente;
6. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Con successiva votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Favorevoli:	n. 11
Contrari:	n. 3 (Ballatori, Passerai, Sordi)
Astenuti:	n. 1 (Bosco)
Presenti:	n. 15
Votanti:	n. 15

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Masoni /
ArubaPEC S.p.A.